



REGIONE
PUGLIA



ALLEGATO A

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N. 09 fogli

L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

Programma di sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 19

(Sostegno allo sviluppo locale Leader)

Sottomisura 19.2

(Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia)

Linee Guida

Gestione procedurale delle Varianti

Sommario

Scopo	3
1. Principi generali	3
1.1 Fissazione termine per la presentazione delle varianti	3
1.2 Mantenimento requisiti di ammissibilità	4
1.3 Eventuale impatto della variante sui punteggi conseguiti	4
1.4 Gestione procedurale delle richieste di variante	4
2. Tipologia delle varianti	4
2.1 Variante progettuale	5
2.1.1 Modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate.....	5
2.1.2 Modifiche delle tipologie delle opere approvate	6
3. Cambio di sede degli investimenti.....	6
4. Cambio di beneficiario.....	6
4.1 Cambio beneficiario – Principi generali.....	6
4.2 Cambio beneficiario in ambito raggruppamento beneficiari	7
5. Gestione delle economie di progetto/gara	8
6. Disciplina degli adattamenti tecnici	9

Scopo

Il documento si propone di disciplinare una serie di aspetti di carattere generale relativi ai criteri per l'ammissibilità delle modifiche progettuali. Tali indicazioni dovranno essere disciplinate in dettaglio dalla SR/GAL per le misure di propria attuazione (rispettivamente regia diretta/bando), compresa l'indicazione della documentazione da allegare, con opportuni atti amministrativi tenendo conto delle eventuali specifiche **già previste** nei bandi pubblicati e relativi atti amministrativi conseguenti.

Ne deriva che gli applicativi informatici (VCM, gestionale domande SIAN) potranno essere implementati solo a seguito della definizione delle suddette regole al fine di evitare che lo strumento informatico sia disallineato rispetto agli atti amministrativi, consentendone, viceversa, la piena coerenza.

1. Principi generali

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo tali varianti, anche per evitare una forma di concorrenza sleale rispetto ai progetti non selezionati. Ne consegue che ogni variante **deve essere motivata**.

Nella valutazione generale delle varianti e delle relative disposizioni procedurali adottate, particolare attenzione andrà rivolta al mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

Di norma non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa da definirsi nell'ambito delle disposizioni attuative del PSR/SSL, come ad esempio i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria, oppure la modifica di attrezzature o macchinari rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato.

La variante **non può causare un aumento dell'importo concesso**; di tal ché, qualora la variante approvata dalla SR/GAL comporti un incremento del costo totale dell'investimento ammesso cui la stessa si riferisce, la parte eccedente l'importo originario è a totale carico del beneficiario e sarà parte integrante dell'oggetto delle verifiche che saranno realizzate anche ai fini dell'accertamento finale tecnico-amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento. Fatte salve le cause di forza maggiore, non sono ammissibili varianti che comportino una **riduzione della spesa superiore al 40%** rispetto a quella ammessa a finanziamento e che, comunque, comportino **modifiche agli obiettivi e ai parametri** che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa.

1.1 Fissazione termine per la presentazione delle varianti

In considerazione dei termini per la conclusione degli interventi è di fondamentale importanza stabilire una data ultima per richiedere e assentire le modifiche progettuali, seppur con le dovute eccezioni (per es. cause di forza maggiore) e tenendo conto dei tempi necessari per l'istruttoria della richiesta. Nei casi di concessioni per investimenti di particolare complessità e che prevedono opere edili, le tempistiche diventano maggiormente incerte ove occorra acquisire titoli abilitativi sugli interventi in *variante*. La variante **non può in nessun caso essere concessa oltre 180 giorni** antecedente la data stabilita per l'ultimazione dei lavori. Ne consegue sia necessario fissare un termine per la richiesta di variante sufficiente alla eventuale concessione della stessa entro i suindicati 180 giorni. Nel caso in cui, il bando abbia previsto consegna di ulteriore

documentazione (tra cui i titoli abilitativi) entro un termine dalla concessione, la variante **non può comportare proroga delle scadenze stabilite** per la presentazione della documentazione.

La variante non deve comportare una variazione della data di ultimazione dei lavori.

1.2 Mantenimento requisiti di ammissibilità

La proposizione di modifiche progettuali che comportano il **mancato mantenimento del rispetto delle condizioni di ammissibilità non sono ammissibili**. A titolo esemplificativo, se il bando prevede l'ammissibilità di un determinato intervento in una determinata area non è possibile ricollocare l'intervento in aree che siano in possesso di requisiti non contemplati dal bando.

Il Reg. Ue n. 640/2014 all'art. 13 e il D.M. 17/01/2019 all'art.13 prevedono che *"il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità"*, imponendo, pertanto, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità per l'intera durata dell'operazione finanziata fino alla domanda di saldo.

1.3 Eventuale impatto della variante sui punteggi conseguiti

In alcuni interventi SSL, i punteggi previsti dai criteri di selezione sono la risultante degli interventi proposti in progetto.

In tali casi una modifica **progettuale** è ammissibile se soddisfatte entrambe le seguenti condizioni **in esito alla variante**:

1. il beneficiario interessato **conserva posizione utile in graduatoria** ai fini della concessione del sostegno;
2. **non è compromesso il punteggio soglia e/o minimo** previsto dal bando in quanto da considerarsi criterio di ammissibilità.

Medesima considerazione vale per il cambio beneficiario.

In presenza di criteri di selezione per cui sono assegnati punteggi calcolati sulla media dei progetti presentati, **le varianti non hanno effetti sulla rideterminazione di tale media**.

1.4 Gestione procedurale delle richieste di variante

Le modifiche progettuali, dal punto di vista procedurale, devono essere richieste e corredate della necessaria documentazione illustrativa e degli atti tecnici giustificativi, secondo modalità e termini disciplinati anche in considerazione delle specifiche funzionalità del portale SIAN. Di converso, la SR/GAL con specifica procedura istruttoria verificherà quanto disposto dai relativi atti amministrativi/procedurali e comunicherà l'esito al beneficiario. Ove non diversamente previsto nei bandi già emanati, la rendicontazione delle spese ammesse in variante è possibile **ove sostenute a partire dalla data di approvazione della stessa variante, ad eccezione delle spese professionali necessarie per la nuova progettazione e per l'acquisizione di titoli abilitativi qualora sostenute prima**.

2. Tipologia delle varianti

Le varianti degli interventi finanziati, se non escluse dal bando, sono possibili esclusivamente in casi eccezionali e per motivi oggettivamente giustificati e riconducibili alle seguenti fattispecie: condizioni sopravvenute e non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza; cause di forza maggiore, come definite dell'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013; opportunità di natura tecnica.

Sono considerate varianti in particolare le seguenti tipologie ascrivibili alla tipologia SIAN:

1. variante **progettuale**
2. variante **progettuale** per cambio di localizzazione degli investimenti
3. variante per cambio beneficiario
4. variante per ribasso d'asta.

Le varianti di cui ai punti 1 e 2 sono da considerarsi varianti degli interventi finanziati.

Oltre alla variante per la presentazione dei titoli abilitativi/progetto esecutivo, **il beneficiario può richiedere una sola variante per entrambe le tipologie sub 1) e sub 2), una per la tipologia sub 3) e una per quella sub 4).**

Le richieste di variante sono gestite per il tramite delle apposite funzionalità del portale SIAN, per le quali sono resi disponibili sul medesimo portale i manuali utente.

2.1 Variante progettuale

Le varianti progettuali possono riguardare modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate e/o modifiche della tipologia delle opere approvate e possono essere richieste solo dopo la concessione del finanziamento.

Per quanto riguarda le operazioni realizzate da beneficiario assoggettato alle disposizioni del D. Lgs n. 50/2016, le varianti in corso d'opera delle opere e dei lavori pubblici potranno essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano le circostanze contenute nelle disposizioni dell'art. 106 del medesimo decreto e nel rispetto dei limiti e dei termini stabiliti nel bando e nei successivi provvedimenti di attuazione. Specificatamente, sono considerate varianti in corso d'opera quelle scaturite dalla necessità di modifica determinata da circostanze impreviste e imprevedibili al momento dell'approvazione del progetto. Le varianti in corso d'opera riconoscibili a contributo, se in aumento, non possono eccedere l'importo fissato per la voce "**imprevisti**" del quadro economico e **devono essere contenute nel limite del 5%** dell'importo dei lavori da contratto. Tali voci di costo sono comunque da assoggettare ai criteri di ragionevolezza, congruità e legittimità della spesa. Restano a carico del beneficiario somme eccedenti la percentuale indicata, in quanto non recuperabili dalle altre voci del quadro economico.

2.1.1 Modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate

Le modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate **sono consentite nel rispetto dei requisiti di ammissibilità del bando**. Tali modifiche possono scaturire anche a seguito di acquisizione dei titoli abilitativi e, in caso di soggetti pubblici, dall'articolarsi dei vari livelli di progettazione (progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo). In tal caso, la successiva presentazione dei titoli abilitativi e, comunque del progetto esecutivo, deve essere effettuata attraverso specifica richiesta di variante da proporre nei termini e con le modalità stabilite in apposito atto. La SR/GAL effettuerà l'istruttoria della domanda di variante valutando l'investimento alla luce della documentazione presentata; in esito a tale istruttoria, può generarsi anche una riduzione dell'importo concesso. Le determinazioni istruttorie conseguenti sono comunicate al beneficiario con indicazione degli interventi e della spesa ammessi.

Le modifiche possono comportare variazioni nelle voci di spesa; ciò è consentito purché nel novero degli interventi ammissibili previsti dal bando. Per le voci di spesa a preventivo è necessario, in sede di richiesta della *variante*, fornire tre preventivi di fornitura comparabili con relazione giustificativa della scelta operata; la relazione non è necessaria in caso di scelta del preventivo con importo minore. Per le voci di spesa da prezzario si farà riferimento al prezzario di riferimento tempo per tempo vigente.

Nel caso di variante successiva a titoli abilitativi acquisiti, una soluzione di opportunità potrebbe essere rappresentata dalla possibilità di consentire modifiche tecniche delle opere approvate e/o variazioni nelle voci di spesa solo a condizione che restino validi i titoli abilitativi già conseguiti.

Il beneficiario può presentare DdP di anticipo prima della presentazione della domanda di variante; presentata quest'ultima, potrà presentare DdP di anticipo, ove ancora non presentata, solo dopo l'approvazione della Domanda di variante di presentazione dei titoli/progetto esecutivo. Inoltre, la DdP di acconto è possibile presentarla solo dopo l'approvazione della domanda di variante medesima.

2.1.2 Modifiche delle tipologie delle opere approvate

Le modifiche delle tipologie delle opere sono approvate nel rispetto dei requisiti di ammissibilità del bando. In questo caso, occorre valutare con attenzione le modifiche proposte rispetto al progetto ammesso poiché si potrebbe verificare una ripartenza *ex-novo* delle procedure autorizzative per il conseguimento dei titoli abilitativi con conseguenti lungaggini nella conclusione dell'investimento oggetto di sostegno e relativo esito incerto del rispetto del termine fissato dal bando e/o da successivi atti amministrativi.

Una soluzione di opportunità, da declinare nel bando o in successivi atti amministrativi, potrebbe essere rappresentata dalla limitazione alle sole nuove tipologie per le quali siano previsti titoli abilitativi non soggetti a particolari iter amministrativi (edilizia libera, scia, cila).

3. Cambio di sede degli investimenti

Il cambio di sede degli investimenti, inteso quale spostamento su particelle (unità locale) non comprese nel progetto sulla base del quale è stata approvata la concessione del sostegno, **può essere consentito nel rispetto di quanto previsto dai requisiti di ammissibilità del bando.**

Per questa fattispecie risulta rilevante definire nel bando o in appositi atti se sia ammissibile la ricollocazione degli investimenti unicamente su immobili già in possesso del beneficiario all'atto della candidatura, o, in aggiunta, anche su immobili che siano stati acquisiti successivamente alla presentazione della DdS. In tutti i casi, gli immobili oggetto di ricollocazione degli investimenti dovranno essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando (per es. titolo di possesso/detenzione, durata della detenzione, consenso del proprietario, ecc.).

Occorre valutare con attenzione se la ricollocazione degli investimenti possa generare una ripartenza *ex-novo* delle procedure autorizzative per il conseguimento dei titoli abilitativi, con conseguenti lungaggini procedurali oltretutto di esito incerto (per es. ci si potrebbe trovare di fronte ad un progetto già in possesso dei titoli abilitativi sulla base della iniziale localizzazione che viene riallocato altrove e che deve riavviare l'iter autorizzativo il cui esito positivo può non essere di facile determinazione con conseguente rischio di diversi mesi di attesa del parere richiesto). Una soluzione di opportunità, da declinare nel bando o in successivi atti amministrativi, potrebbe essere rappresentata dal circoscrivere il cambio di sede ai soli immobili già in possesso di titoli abilitativi.

4. Cambio di beneficiario

4.1 Cambio beneficiario – Principi generali

Il cambio di beneficiario è consentito nel rispetto di quanto previsto dell'art. 8 "Cessione di aziende" del Reg. UE n. 809/2014 nonché nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal bando.

Con questa fattispecie di variante un nuovo soggetto subentra nella realizzazione degli investimenti. Le motivazioni di tale variante possono essere la cessione dell'azienda o il subentro di un altro soggetto "capofila" (per domande ad accesso individuale con creazione dei legami associativi; *vd. par. 4.1*) oppure alcune circostanze eccezionali quali: decesso del beneficiario, prolungata incapacità professionale.

Altra ipotesi di cambio beneficiario si ha ove nel bando sia stata data la possibilità al singolo soggetto di presentare la DdS per conto della costituenda società per poi costituirla dopo la presentazione della DdS entro un termine dalla pubblicazione della graduatoria.

La richiesta può essere presentata ogni qualvolta si presentino le motivazioni di cui sopra, a prescindere dallo stato del progetto e, **nel caso di circostanze eccezionali anche nel contesto di bandi che non prevedono varianti**. In caso di circostanze eccezionali, la richiesta di variante deve essere preceduta dalla relativa comunicazione ai sensi dell'art. 4 Reg. (UE) 640/2014; in presenza di talune circostanze eccezionali, la SR/GAL potrà consentire il cambio di beneficiario anche in presenza di vincoli in senso contrario indicati nel bando.

Dal punto di vista dei principi generali di ammissibilità dell'operazione, **il nuovo beneficiario deve garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e deve conservare posizione utile in graduatoria in esito alla variante** e comunque alla condizione che **non venga compromesso il punteggio soglia e/o minimo** e la **realizzazione del progetto degli investimenti ammesso** al sostegno con il provvedimento di concessione.

In ogni caso il beneficiario subentra in tutti gli impegni e gli obblighi connessi alla concessione del sostegno.

4.2 Cambio beneficiario in ambito raggruppamento beneficiari

Nel caso raggruppamento di cooperazione tra soggetti (privati e/o pubblici) la richiesta di cambio del soggetto capofila e/o di un soggetto partner potrà essere avanzata a seguito di comprovate e adeguate motivazioni. In entrambi i casi, il cambio del capofila e/o di un soggetto partner potrà essere effettuato a condizione che il subentrante:

- sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- non alteri l'equilibrio degli elementi di valutazione e di attribuzione del relativo punteggio (a tal fine *vd. par. 1.3*);
- si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni e gli obblighi assunti dal cedente.

Solo la richiesta di cambio del soggetto capofila è da gestirsi in ambito SIAN.

Nel caso di cambio di un partner, il soggetto capofila (ATI, ATS, reti-contratto) dovrà preventivamente comunicare la SR/GAL il nome del nuovo partner; nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto con personalità giuridica (nelle forme previste dal codice civile ovvero da leggi speciali, quali rete-soggetto) sarà lo stesso a comunicare preventivamente la variazione di un partner.

Il GAL deve poter evincere, attraverso la domanda di variante ovvero la comunicazione, il nuovo assetto progettuale, fermi restando per ciascun partner la spesa massima ammessa e il contributo concesso.

La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante la titolarità al subentro e quindi il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi del subentrante.

Il subentro avviene alle medesime condizioni previste per il capofila/partner sostituito relativamente sia alla quota di spese da sostenere sia alla quota di contributo spettante, quale fattispecie specifica di variante al progetto.

L'esito dell'istruttoria della richiesta di variante o della comunicazione sarà comunicato con apposito provvedimento.

In caso di approvazione del cambio beneficiario, entro i 30 giorni successivi al provvedimento della SR/GAL, pena la revoca del contributo, il soggetto capofila dovrà presentare apposito atto, da redigersi nella medesima forma prevista dal bando per la presentazione della DdS, sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, nel quale sia indicato il nuovo assetto progettuale, lasciando invariato per ciascun partner la spesa massima ammessa e il contributo concesso così come definiti nel Progetto approvato dal SR/GAL.

Inoltre, il soggetto capofila dovrà aggiornare il fascicolo aziendale con la produzione di una nuova scheda di validazione contenente al suo interno la lista dei Partner e l'indicazione del soggetto Capofila.

Nel caso di soggetto con personalità giuridica, alla richiesta di cambio partner lo stesso dovrà allegare il nuovo Regolamento interno e tutti i nuovi atti e/o documenti ove variati in conseguenza del cambio del partner.

L'eventuale maggiore spesa, in esito alla variante, è a carico del beneficiario, **non potendo in nessun caso aversi aumento del sostegno concesso**, e costituirà parte integrante dell'oggetto delle **verifiche in situ** che saranno realizzate ai fini dell'accertamento finale tecnico e amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento.

La **minor spesa sostenuta**, rispetto a quella ammessa, **comporterà la corrispondente diminuzione** del contributo.

L'ammissibilità delle spese sostenute dal soggetto subentrante **decorre dalla data dell'atto di autorizzazione al subentro**.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde, in solido con il cedente, anche delle somme eventualmente erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi non erogati, alla data di trasferimento delle agevolazioni, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.

5. Gestione delle economie di progetto/gara

La gestione delle economie di progetto/gara è condotta attraverso l'istituto della *variante in diminuzione* con conseguente redazione di un nuovo quadro economico esecutivo. Ciò sulla base del fatto che **non vi è possibilità di riutilizzare le somme per i cosiddetti imprevisti** (seppur previsti dalle attuali norme sugli Appalti Pubblici).

Tale fattispecie di Variante può essere attivata per i progetti presentati sia da Enti Pubblici sia da Organismi che hanno l'obbligo di rispettare il codice degli appalti (per es. GAL). In questi casi il soggetto beneficiario, per realizzare un progetto, può indire dei Bandi di Gara dopo la concessione che al termine della procedura vengono in genere assegnati al miglior prezzo/servizio.

Nel caso di completamento delle gare dopo la concessione, possono esserci ribassi d'asta con conseguente riduzione degli importi di spesa previsti per i vari interventi e dichiarati nella domanda di sostegno. In tal caso, il beneficiario deve produrre una domanda di variante in diminuzione stigmatizzando, di tal ché, l'importo del progetto vero e proprio con nuovo quadro economico e istruttoria delle diverse gare effettuate.

In questo modo, si permette che le risorse liberate per ribasso d'asta, **non utilizzabili dal beneficiario per imprevisti** già comunque indicati (ex Dlgs 50/2016) nel quadro economico allegato alla DdS, tornino nella disponibilità del PSR o della SSL. Sicuramente, si ritiene utile precisare nel provvedimento di concessione che l'importo concesso è oggetto di ridefinizione sulla base delle somme aggiudicate nelle varie gare attraverso presentazione di domanda di variante (in diminuzione) che il beneficiario è tenuto a presentare nei termini stabiliti.

Altra ipotesi di economia di progetto è rappresentata dalla circostanza in cui, per gli Enti che rendicontano l'IVA, si realizzi una riduzione dell'IVA sugli interventi, dovuta a diminuzione delle aliquote per via di variazioni normative, data l'impossibilità di riutilizzare gli importi residuali scaturenti.

Il beneficiario con progetti rideterminati a seguito del conseguimento dei titoli abilitativi e delle procedure di gara/appalti, e pertanto, progetti esecutivi, dovrà presentare un'unica variante per le fattispecie n. 1, n. 2 e n. 4 dell'elenco di cui al paragrafo 2.

Con tale procedura, le risorse possono tornare nella disponibilità della SSL.

6. Disciplina degli adattamenti tecnici

Le modifiche progettuali di lieve entità, definite come adattamenti tecnici, potrebbero essere consentite secondo i principi di seguito riportati.

Di norma, non sono considerate *varianti* al progetto originario, bensì adattamenti tecnici, le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché contenute in una percentuale massima definita della spesa ammessa al sostegno e **comunque non oltre il 10% della stessa.**

In tale fattispecie rientra anche quella del cambio di preventivo purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa determinata nel computo metrico approvato; ove si tratti di bene a preventivo, l'istruttore dovrà ricompilare l'apposita check-list prevista per i preventivi e valutarne l'esito.

Per gli adattamenti tecnici non è prevista preventiva richiesta da parte del beneficiario ma specifica relazione tecnica con dettagliata motivazione e giustificazione degli stessi da allegare alla pertinente domanda di pagamento di acconto o di saldo.

In caso di cambio preventivo, il beneficiario è tenuto a produrre alla SR/GAL (in allegato alla pertinente domanda di pagamento di acconto/di saldo, ove previsto nella predisposizione del gestionale SIAN, ovvero con apposita comunicazione pec/cartacea) la seguente documentazione:

- nuovo preventivo di spesa, conforme e confrontabile con quello originario;
- relazione tecnica giustificativa, redatta dal tecnico, che attesti la congruità dell'offerta e specifichi le motivazioni del cambio fornitore.

Ulteriori dettagli operativi e procedurali potranno derivare dall'implementazione di specifiche funzioni a supporto dell'utente sul gestionale SIAN.